



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

OPERE PUBBLICHE

Le ATI e i consorzi

OP

Le ATI e i consorzi

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura dell'avv. Enrico Soprano.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferrà, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. luglio 2017

Indice

Introduzione	pag 02
1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici	pag 04
1.1 Raggruppamenti temporanei	pag 04
1.1.1 RTI Lavori	pag 04
1.1.2 RTI Servizi e forniture	pag 11
1.1.3 Responsabilità solidale	pag 12
1.1.4 Requisiti e partecipazione	pag 12
1.1.5 Mandato	pag 14
1.1.6 Fallimento e recesso	pag 15
1.1.7. RTI ed avvalimento	pag 17
1.2 I consorzi ordinari	pag 18
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi stabili	pag 21
2.1 Requisiti per la partecipazione dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili alle gare	pag 23
3. Contratto di rete	pag 27

INTRODUZIONE

L'Associazione temporanea di imprese (ATI) anche nota come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), è l'istituto mediante il quale un'impresa, anche per ovviare alla eventuale mancanza dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.

L'istituto, la cui codificazione risale alla L. 584/1981, trova la sua attuale disciplina nel decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, che all' art. 3 comma 1 lettera u), definisce «raggruppamento temporaneo» «un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta».

Come emerge dalla lettura della definizione di RTI del Codice dei Contratti quindi il raggruppamento, cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un'**unica offerta congiunta**, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

I raggruppamenti temporanei sono caratterizzati, tuttavia, da specifiche peculiarità a seconda delle caratteristiche del raggruppamento medesimo in relazione alla procedura di gara a cui ci si appresta a partecipare, come verrà illustrato nei paragrafi che seguono.

Diversa forma di associazionismo contemplata dal Codice dei contratti tra le modalità di partecipazione agli appalti pubblici degli operatori economici, sono, inoltre, i consorzi, così come definiti dall'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, la cui disciplina prevede diversi punti di contatto con le disposizioni dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa.

1. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

1.1 Raggruppamenti temporanei

Come visto nella parte introduttiva il raggruppamento temporaneo è un soggetto ammesso a partecipare alle procedure di gara ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, costituito da un insieme di operatori economici allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

La specifica disciplina dei RTI è contenuta nell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016, il quale riprende la disciplina di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e definisce, in primo luogo, il raggruppamento temporaneo di tipo verticale e di tipo orizzontale per i lavori e per i servizi e le forniture.

La disposizione individua, inoltre, i loro casi di ammissibilità, i requisiti e le responsabilità. Sono poi previsti specifici divieti, la definizione del rapporto di mandato, nonché le modifiche del rapporto contrattuale nelle ipotesi di fallimento e recesso.

1.1.1 RTI Lavori

Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente, mentre i lavori non appartenenti alla categoria prevalente, definiti "lavori scorporabili", sono assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo

orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Nel primo caso, quindi, la ripartizione dell'esecuzione del contratto ha un carattere qualitativo, mentre nel secondo caso solo quantitativo.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici costituiti per l'esecuzione di lavori sono ammessi alla partecipazione alla gara ed alla stipulazione del contratto se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, siano in possesso della SOA di cui all'articolo 84 del D. Lgs. 50/2016¹.

¹Art. 84, D. Lgs. 50/2016 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici):

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

2. L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il

conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con la sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Nella originaria versione del D. Lgs. 50/2016 si segnalava, tra le altre, in tema di RTI, un'importante carenza, ovvero non vi era alcuna **definizione** di cosa si intende per “**categoria prevalente**” e cosa per “**categoria scorporabile**”.

Nella vigenza del precedente Codice (D. Lgs. 163/2006) e del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), tali definizioni erano rinvenibili all'art. 108 del Regolamento, il quale da un lato, sanciva il principio in base al quale, in via ordinaria, nei bandi per lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria delle opere generali o specializzate che rappresenta la categoria prevalente; dall'altro definiva cosa si deve intendere per categoria prevalente – quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento – e, soprattutto, per categoria scorporabile: ulteriore categoria di opere, rispetto alla prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro, o di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori (il base d'asta) o a 150.000€.

Sul punto le incertezze interpretative egiurisprudenziali circa la definizione di lavori categoria prevalente e lavori scorporabili è stata risolta dal legislatore **re-inserendoal**

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a volgere tali funzioni determinate dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, le definizioni di categorie prevalente e scorporabile di cui all'art. 108 del D.P.R. 207/2010.

Difatti le nuova lettereoo-bis) e oo-ter) aggiunte dal D. Lgs. 56/2017 al comma 1 dell'art. 3 del Codice, definiscono, rispettivamente, «lavori di categoria prevalente» come «la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara», mentre i lavori di categoria scorporabile come «la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11».

Ulteriore modifica introdotta dal Correttivo al Codice all'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, è l'esplicita previsione, anche per i lavori, oltre che per servizi e forniture, dell'obbligo di specificazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale previsione si inserisce nel solco dell'evoluzione circa l'ormai superato obbligo di corrispondenza tra **quote di partecipazione** al R.T.I. e **quote di esecuzione** dei lavori.

In origine, il comma 13 dell'art 37 del previgente codice dei contratti (d.lgs 163/2006)sanciva che “ *Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in RTI devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento*”.

I concorrenti **riuniti in RTI** dovevano pertanto eseguire le prestazioni tassativamente nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al RTI, sussistendo una perfetta corrispondenza tra la parte dei lavori eseguiti dal singolo operatore – quota di effettiva partecipazione – e quota di requisiti che dovevano essere posseduti.

Con l'abrogazione del comma 13 dell'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 ad opera del D.L. 47/2014, convertito nella legge 80/2014, tale obbligo di corrispondenza era stato eliminato.

Pertanto, caduto l'obbligo di corrispondenza tra **quote di partecipazione** al R.T.I. e **quote di esecuzione** dei lavori, le prime possono essere liberamente stabilite entro i limiti di qualificazione e i lavori sono eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta (Cons. Stato Ad. plen. 28 agosto 2014, n. 27).

Tale quadro sembra essere stato confermato dal nuovo Codice degli appalti che ha ancor di più arricchito tale assetto normativo, inserendo, in sede di Correttivo, al comma 8 dell'art. 83, la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti possono indicare nel bando le misure in cui i requisiti di qualificazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere tali requisiti (ed eseguire le prestazioni) in misura maggioritaria.

1.1.2 RTI Forniture e servizi

Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie²; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

In tal caso nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Sul punto valgono le considerazioni già svolte in precedenza con riguardo al Raggruppamento Temporaneo per gli appalti di lavori, ovvero che, considerato che l'articolo 48, comma 4, si limita a prevedere che nell'offerta devono essere unicamente specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento e che l'art. 83, comma 8 del Codice , come modificato dal D. Lgs. 56/2017, prevede che gli enti appaltanti indicano nel bando le eventuali misure in cui i requisiti di qualificazione devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate, l'attuale assetto normativo non prevede, di conseguenza, alcuna corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni né, ancor prima, tra la misura dei requisiti di qualificazione richiesta a ciascuna impresa raggruppata e le quote di partecipazione in capo ad ognuna di esse.

²Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

1.1.3 Responsabilità solidale

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario³.

1.1.4 Requisiti e partecipazione

Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorperate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le modalità stabilite per tale tipologia di raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

³ Art.48, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) – RTI e Consorzi Ordinari - anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che si obbligano in caso di aggiudicazione a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti con l'impegno degli stessi operatori a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, al quale è deferito anche il compito di stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art.48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al punto che precede comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella

procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

1.1.5 Mandato

L'art.48 del Codice specifica, ancora, che ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato:

- deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

1.1.6 Fallimento e recesso

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5⁴, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia:

- la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve⁵(e non “può”, come previsto dall'originaria formulazione del comma 17 dell'art.48) recedere dal contratto;

⁴“L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.”(Art.110, comma 5, D. Lgs. 50/2016)

⁵Modifica introdotta dal D. Lgs. 56/2017, in accoglimento delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel Parere allo schema di correttivo

- il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, **anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto**, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

In ogni caso la modifica soggettiva di cui al punto che precede non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Il primo correttivo al Codice dei Contratti (D. Lgs. 56/2017) ha aggiunto, tra gli altri, all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 i commi 19-bis e 19-ter i quale hanno specificato che la disciplina appena illustrata trovano applicazione anche in riferimento a tutti i consorzi (comma 19-bis) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara (comma 19-ter).

Tali modifiche, risultano di fondamentale importanza, in quanto, componendo un'annosa questione, estendono in modo esplicito la possibilità di introdurre modifiche soggettive, anche in corso di gara, in presenza di determinati presupposti.

1.1.7 RTI ed avalimento

Il Codice degli appalti all'art. 89 prevede espressamente la possibilità per i raggruppamenti temporanei di ricorrere all'istituto dell'avalimento⁶.

Invero, già nella vigenza del Codice del 2006 tale principio risultava ormai pacificamente acquisito.

La giurisprudenza, infatti, ben prima dalla codificazione dell'istituto dell'avalimento nel D. Lgs. n. 163/2006, aveva statuito che la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, ai fini della comprova del possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e finanziaria di partecipazione ad una gara, consentisse al concorrente di fare riferimento alla capacità di altri soggetti, qualunque fosse la natura giuridica dei vincoli con il partecipante, a condizione che lo stesso fosse in grado di provare l'effettiva disponibilità dei mezzi di tali soggetti (cfr. Corte Giust. CE, 2.12.1999, in C-176/198, Holst Italia; Cons. Stato, sez. V, 7.2.2003, n. 645; Id., sez. VI, 9.2.2006 n. 518).

Chiarendo che *“in tutti i casi in cui venga in questione la dimostrazione di un requisito di capacità tecnica ed economica, **non può legittimamente negarsi ai concorrenti, singoli o associati, il ricorso all'avalimento** ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti pubblici, che deve trovare la più ampia e generalizzata applicazione, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di*

⁶“L'operatore economico, singolo **o in raggruppamento** di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.” (art.89, comma 1, primo periodo, D. Lgs. 50/2016)

appalti (cfr.: AVCP parere precont. 9.2.2011, n. 22; Id., del 23.2.2012, n. 22)” (da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 02/07/2015, n. 8828).

Sul punto la stessa ANAC nella Determinazione n. 2 del 2 agosto 2012 in tema proprio di Avalimento chiariva, inoltre, come oggi esplicitamente previsto dall'art. 89 del Codice, che le condizioni di ricorso a tale istituto devono essere le medesime sia per operatori economici singoli che associati, statuendo che “Nell'esame dei rapporti tra l'avvalimento ed ATI, si ribadisce la regola generale secondo cui qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di un'altra impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto di un'A.T.I., tale condizione necessita di una specifica prova , non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato, su cui si fonda l'A.T.I., a soddisfare la richiesta del legislatore, posto che ciascuna impresa dell'A.T.I. si trova in posizione di parità con le altre imprese dell'associazione, dunque non è in condizione di incidere unilateralmente sull'organizzazione aziendale delle altre per garantirsi la disponibilità dei mezzi di cui necessita per l'esecuzione dell'appalto”.

1.2 I consorzi ordinari

Tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare l'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 annovera alla lettera e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2 dell'art.45 - imprenditori individuali e società, consorzi di produzione e lavoro e consorzi stabili - anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

Ai sensi dell'art.2602 cod. civ., “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

Al fine di delineare la differenza tra tali soggetti e le ATI si riporta un'interessante pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, la n. 4652 del 06.10.2015, emessa nella vigenza del Codice del 2006, la quale nel sintetizzare precedenti principi di dottrina e giurisprudenza ha chiarito come ***“l'associazione temporanea di imprese (ATI) sia un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito, con rappresentanza ed in rem propriam (nell'interesse del terzo committente) conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. capogruppo), che perciò assume, nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle mandanti: dalla presentazione dell'offerta (che è l'unico aspetto disciplinato dall'ordinamento) sino all'estinzione di ogni rapporto giuridico.***

La possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell'affare, è compensata dalla responsabilità solidale che lega le imprese riunite, anche nei rapporti con i subappaltatori e fornitori (come previsto dall'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163-2006, in continuità normativa con l'art. 13, comma 2, dell'abrogata L. n. 109-94).

Dal punto di vista civilistico, del tutto diversa è la posizione del consorzio costituito in forma di società consortile, che è una società caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo scopi consortili; infatti, esso può

consistere in qualsiasi società prevista dal c.c., con esclusione della società semplice.

Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, il consorzio di imprese, se anche costituito in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, è un soggetto con identità plurisoggettiva, con la conseguenza che ad esso risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all'art. 34, lett. e), d. lgs. n. 163-2006 che, a sua volta, rinvia al successivo art. 37.

La disciplina civilistica della società consortile e la personalità giuridica di cui è titolare non comportano che essa sia esentata dagli adempimenti richiesti dalla disciplina in materia di contratti pubblici, qualora la società consortile partecipi a gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione.”

Anche nella vigenza del nuovo Codice i consorzi ordinari, pur caratterizzati da una struttura diversa rispetto alle ATI, sono in egual modo soggetti alla medesima disciplina in tema di appalti, come dimostra la trattazione di cui ai punti che precedono, laddove i consorzi ordinari sono esplicitamente assimilati alle ATI dal vigente Codice dei contratti : in tema di possesso della SOA e/o dei requisiti di cui all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’obbligo di specificazione delle categorie di lavori e/o delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli componenti del consorzio (vedi punti 2.1.1 e 2.1.2); in tema di responsabilità solidale dei consorziati (vedi punto 2.1.3); per quanto concerne le modalità di partecipazione agli appalti e le relative limitazioni (vedi punto 2.1.4); nonché nelle ipotesi di fallimento e recesso e nelle ulteriori specifiche ipotesi previste dall’art. 110, comma 5 del Codice (vedi punto 2.1.6).

2. I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ED I CONSORZI STABILI

Diversi dal consorzio ordinario sono i consorzi previsti dall'art. 45, comma 2, alle lettere b) e c), ovvero i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi stabili.

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, rappresentano proprio le prime forme consortili del nostro ordinamento.

Disciplinate ab origine dalla legge n. 422/1909 e dal suo regolamento attuativo, r.d. n. 278/1911, tali forme consortili permettevano alle società cooperative di produzione e lavoro, costituite fra operai, di unirsi in consorzio, dotato di personalità giuridica, che ben poteva partecipare alle procedure di selezione aventi ad oggetto gli appalti di lavori per conto delle imprese consorziate. Il consorzio di cooperative assume i caratteri di una struttura permanente (infatti presenta un oggetto consortile generale, dunque, non limitato ad un determinato appalto), con una propria fisionomia giuridica ed una propria autonomia anche patrimoniale.

Si tratta, quindi, di soggetti giuridici a se stanti, del tutto distinti organizzativamente e giuridicamente dalle cooperative consorziate; con la conseguenza che nel rapporto con la stazione appaltante ed in genere nei rapporti esterni, la qualità di appaltatore è del consorzio, mentre per gli aspetti esecutivi e, più in generale, di realizzazione della

prestazione oggetto del contratto di appalto, rilevano le capacità operative proprie delle consorziate⁷.

La definizione di consorzio stabile è stata, invece, ben enucleata dall'ANAC nel parere AG7/2013 del 30 luglio 2013, emanato in risposta a un quesito giuridico posto dall'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nella vigenza del Codice del 2006. Nel citato parere l'Autorità ricorda che il consorzio stabile, introdotto originariamente dalla Legge 109/94 e poi recepito nel Codice dei contratti pubblici, si distingue dai Raggruppamenti Temporanei di Imprese per il fatto di istituire una struttura stabilmente dedicata alla partecipazione agli appalti pubblici. A sostegno richiama una pronuncia del Tar Lazio la quale afferma che il consorzio stabile “costituisce un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l'amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria devono essere da esso comprovati con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non solo di quelli delle imprese per le quali il consorzio dichiara di concorrere” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115); nonché una propria precedente determinazione che definisce il consorzio stabile come “una figura che prevede la possibilità di costituire strutture aggregative stabili, dotate di soggettività giuridica e autonoma qualificazione e abilitate

⁷ Pietro Algieri (a cura di) *NOTA A CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 20 maggio 2013, n.14, La disciplina dei consorzi di cooperative e l'indicazione a cascata da parte del consorzio esecutore*, in www.ildirittoamministrativo.it

alla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei lavori pubblici e l'esecuzione degli stessi" (Determinazione 9 giugno 2004, n. 11).

Ancora in tema di consorzio stabile il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n. 145 del 14 gennaio 2013 ha precisato che *"il consorzio stabile ex art. 36 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli Appalti) è un soggetto che si connota per la creazione a priori di una struttura unificata tra le imprese consorziate che in tal modo si aggregano e, ferma restando l'autonomia soggettiva di queste ultime, postula un legame associativo tra loro ben più stretto che in ogni altra forma di collegamento prevista dalla legge. Il consorzio stabile, quale forma intermedia tra le associazioni temporanee di imprese e la concentrazione delle stesse, ha la capacità di assumere in proprio le obbligazioni dedotte in appalto e non è assimilabile alla comune categoria delle ATI, nel cui unico ambito è possibile distinguere le funzioni, come prescrive l'art. 37, D. Lgs. n. 163 del 2006, di capogruppo mandataria e di mandanti e, dunque, i requisiti di minima qualificazione necessaria, sicché ad esse o ad altre forme aggregative di imprese e non anche ai consorzi stabili intende riferirsi la lexspecialis ogni qualvolta ricorre all'uso, certo non casuale, dei vocaboli «impresa mandataria» e «mandanti»".*

2.1 Requisiti per la partecipazione dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili alle gare

In analogia con quanto già previsto dalla previgente normativa, l'art.47, comma 1 del d.lgs 50/2016 prevede che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione

alle procedure di affidamento dei consorzi così come definiti dall'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice⁸, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi consorzi. La norma, tuttavia, presenta comunque un aspetto di novità, in quanto, a differenza della normativa previgente, è di immediata applicazione. La disciplina contenuta nel decreto legislativo 163 del 2006, infatti, circa le modalità per la comprova dei requisiti, rinviava a quanto previsto dal regolamento di attuazione; diversamente, la disciplina attuale prevede che il possesso e la comprova dei requisiti è effettuata con le modalità previste dallo stesso codice.

A tale regola, però, fanno eccezione i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Il Codice nella sua originaria formulazione specificava, ancora, all'art.47, comma 2, in relazione ai soli consorzi stabili, che per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

⁸“... b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; ...” (Art. 45, comma 1, d.lgs 50/2016)

Ebbene, a seguito dell'adozione del primo Correttivo al Codice dei Contratti (D. Lgs. 56/2017) il comma 2 dell'art. 47 è stato completamente riscritto. Il nuovo testo del secondo comma dell'art. 47 prevede che i consorzi stabili, nonché i consorzi di ingegneria al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Pertanto, per mezzo della nuova disciplina viene effettuato un allineamento della normativacodicistica alla giurisprudenza consolidata sul punto nella vigenza del Codice del 2006, per la quale valga l'efficace sintesi della sentenza del TAR Campania-Salerno n. 1296 del 25 maggio 2016, la quale nell'affermare quale principio acclarato “che i consorzi stabili possono cumulare, ai fini della qualificazione, i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. E ciò vale per tutti i requisiti, senza distinzione, operando il criterio generale del c.d. cumulo alla rinfusa.”, ha richiamato a sostegno della propria affermazione le seguenti massime:

- “Il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli art. 34 e 36, D. Lgs. n. 163/2006, concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza una particolare forma di avalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere all'avalimento ex art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, *fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/05/2013, n. 2563);

- “Nelle procedure di evidenza pubblica, il modulo associativo del “consorzio stabile” dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate, in forza del quale può giovare, senza dover ricorrere all’avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” (T. A. R. Veneto, Sez. I, 12/02/2016, n. 138).

Ricapitolando, nella vigenza dell’attuale testo dell’art. 48, comma 2 , del D. Lgs. 50/2016 i consorzi stabili possono qualificarsi attraverso tre modalità distinte:

1. In proprio/mediante requisiti posseduti direttamente;
2. Mediante i requisiti posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici (cumulandoli alla rinfusa) senza necessità di avvalimento;
3. Mediante avvalimento dei requisiti posseduti dalle consorziate non indicate come esecutrici.

Viene, inoltre, previsto che sarà l'ANAC a mezzodelle linee guida di cui all'art. 84, comma 2, a stabilire, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

La nuova normativa ha, quindi, modificato la disciplina relativa al circuito di maturazione dei requisiti da parte dei consorzi stabili, mantenendo una disciplina comune per questi ultimi e i consorzi stabili di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. f..

3. CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete è il mezzo attraverso il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).

Le aggregazioni di imprese così costituite rientrano nella definizione di operatore economico di cui all'art. 45, comma 2 del d.gs. 50/2016.

Il comma 14 dell'art. 48 prevede che le disposizioni di cui all'art. 48 medesimo in tema di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, e che queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 384 6



9 788886 983846